

2105 2019		
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 5004	18.12.2019	
UOR	CC	RUO
Funzione	Majoranza	Altri
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**UFFICIO DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI**

**LINEE GUIDA IN TEMA DI PATTEGGIAMENTI IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'UFFICIO D.A.S. 1**

La Procura della Repubblica di Bologna ha da tempo strutturato unità operative finalizzate alla trattazione di affari semplificati.

In particolare, l'Ufficio D.A.S. 1 tratta i reati di seguito indicati:

- Art. 186, 186 bis C.d.S. (guida in stato di ebbrezza alcolica);
- Art. 187 C.d.S. (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti);
- Art. 116 comma 15 seconda parte C.d.S. (guida senza patente con recidiva nel biennio);
- Artt. 624, 625 c.p. (furti, anche solo tentati, in danno di esercizi commerciali);
- Art. 527 comma 2 c.p. (atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori);
- Art. 494 c.p. (sostituzione di persona);
- Art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri);
- Art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri);
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- Art. 6 comma 3 d.lvo 286/1998 (mancata esibizione del titolo di soggiorno e documento di identità dello straniero regolarmente soggiornante);
- Art. 2 l. 683/1983 (omessi versamenti ritenute INPS per importi superiori a 10.000 euro per anno).

In relazione a tali illeciti, numericamente significativi e i cui contenuti hanno connotazioni "seriali", occorre garantire la standardizzazione delle procedure e l'uniformità di trattamento, anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse dell'Ufficio.

A tal fine si precisa:

fatta salva l'ipotesi di archiviazione (anche ai sensi dell'art. 131 bis c.p.), la modalità ordinaria di definizione dei citati procedimenti, in assenza di ragioni ostative (ad esempio determinate da precedenti penali o dalla irreperibilità dell'indagato), è quella incentrata sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna; laddove vi sia istanza preventiva nell'interesse della persona indagata volta ad ottenere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità, questo Ufficio menzionerà la stessa nella richieste di emissione di decreto penale, con parere adesivo, salva l'ipotesi di sussistenza di ragioni ostative. Si precisa che la presentazione di istanza difensiva "preventiva" di ammissione ai LPU sarà valutata positivamente anche in assenza della contestuale produzione degli atti relativi all'individuazione e alla disponibilità dell'ente, che potranno essere depositati successivamente all'Ufficio GIP.

Nei casi di opposizione al decreto penale già emesso con contestuale istanza di patteggiamento, il consenso sarà prestato ove venga rispettata nel conteggio sanzionatorio la pena base costituente oggetto dell'originaria determinazione.

Con particolare riferimento alle fattispecie contravvenzionali previste dal Codice della Strada, laddove la parte privata intenda proporre istanza di patteggiamento, anche prescindendo dall'avvenuta emissione del decreto penale di condanna, il consenso sarà prestato ove le determinazioni sanzionatorie siano rispondenti ai criteri generali di cui al documento allegato. Sul punto si precisa che per quanto attiene alle pene accessorie amministrative conseguenti a condanne per le citate contravvenzioni, esse rimangono estranee al patteggiamento, che riguarda solo la dimensione penale della sanzione. Si precisa inoltre, in punto di concessione di attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., che questo Ufficio considera irrilevante la formale incensuratezza della persona indagata, in assenza di ulteriori elementi idonei ad attenuare il *quantum* di responsabilità (art. 62 bis comma 3 c.p.; sul punto, v. da ultimo Cass. I 16.2.2017, n. 39566). Per quanto invece attiene alla concessione della sospensione condizionale della pena, il consenso sarà prestato ove vi sia istanza di parte e non sussistano ragioni ostative.

Ai signori difensori, sarà garantita la consultazione (ed eventuale estrazione copia) del presente provvedimento e del documento allegato contenente i criteri orientativi per accedere al patteggiamento; per facilitare la consultazione dei citati atti, essi saranno inseriti nel sito WEB di questo Ufficio.

Per ovvie ragioni legate all'ingente numero di sopravvenienze, i signori difensori vorranno limitare i contatti diretti con lo scrivente Procuratore aggiunto ai soli casi non suscettibili di definizione all'esito dei criteri orientativi generali, a causa delle peculiarità da essi evidenziate.

La presente nota, per l'effetto, sarà inviata anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in linea con la pregressa, consolidata collaborazione istituzionale.

La presente nota viene altresì inviata anche, sempre nell'ottica della rilevata esigenza/finalità collaborativa, al Presidente del Tribunale – ove la voglia diffondere ai magistrati dell'Ufficio- anche in ragione degli esiti del recente incontro svoltosi presso la Procura generale avente ad oggetto le problematiche dei carichi di lavoro della Corte di appello. Sotto questo profilo, il Signor Presidente è pregato di voler fare quanto nelle sue possibilità per favorire la effettiva definizione dei procedimenti con il rito del decreto penale, garantendo una tempistica di notificazione dei decreti penali e di eventuale successiva fissazione delle udienze in caso di opposizione in linea con le tempistiche imposte dall'articolo 111 della Costituzione.

Bologna 17 dicembre '19

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

IL PROCURATORE AGGIUNTO DELEGATO AL DAS 1

Lucia Russo

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO  
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA



Depositato il 18 DIC 2019

Il Cancelliere

Dr.ssa Lucia Russo